



RI n. 1683/2023

CONVENZIONE

PER LA PRODUZIONE DI NUOVA CARTOGRAFIA CATASTALE

TRA

Agenzia delle Entrate, Direzione regionale delle Marche (di seguito anche "Agenzia"), con sede in Via Palestro, n. 15, Ancona (AN), in persona del Direttore Regionale Dott. Stefano Mastronardo;

 \mathbf{E}

Comune di Castelfidardo (di seguito, anche "*Comune*"), rappresentato dal sindaco, Dott. Roberto Ascani, giusta autorizzazione alla stipula del presente atto con Delibera di Giunta n. 105 del 07/09/2023, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

- l'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"), dispone che l'Agenzia delle Entrate è competente anche a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale ed è individuata quale organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il medesimo articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dispone ulteriormente che l'Agenzia delle Entrate opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio;
- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha previsto che "[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";





- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, prevede, all'articolo 59, che la base dei dati catastali gestita dall'ex Agenzia del Territorio rientra nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale;
- l'articolo 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede che i costi a carico delle regioni, provincie e comuni per la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'ex Agenzia del Territorio sono unicamente quelli di connessione;
- il Decreto 13 novembre 2007 dell'ex Direttore dell'Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza Unificata, ha definito le regole tecniche economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica, in attuazione dell'articolo 59, comma 7 bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012;
- al momento dell'impianto nella nuova cartografia nazionale dopo l'unità d'Italia per il Comune di Castelfidardo non furono effettuati nuovi rilevi topografici ma furono utilizzate e aggiornate le mappe del Catasto gregoriano, rilevate con la cosiddetta *tavoletta pretoriana* e non inquadrate in un sistema di riferimento. Tale circostanza è all'origine della scarsa accuratezza posizionale degli oggetti in essa rappresentati trasferita dalle mappe originarie nell'attuale versione vettoriale delle mappe attualmente vigenti che ne suggerisce una ricalibrazione e un aggiornamento per il corretto posizionamento all'interno nel sistema di riferimento nazionale;
- oltre ai benefici connessi all'incremento del numero di atti di aggiornamento geometrico catastale che potranno essere approvati in automatico, l'attività sopra richiamata consentirà un'efficace interoperabilità tra le diverse informazioni geografiche del territorio comunale gestite, a diverso livello di governo, dai soggetti interessati;





- il Comune di Castelfidardo, con delibera di Giunta n. 105 del 07 settembre 2023 ha autorizzato la stipula della presente Convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la produzione e la messa in conservazione della nuova cartografia catastale derivata da ortofoto.

CONSIDERATO CHE

- alla luce di tali premesse consegue l'interesse delle parti di attuare un nuovo percorso di collaborazione nel settore della cartografia catastale tra l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale delle Marche, e il Comune di Castelfidardo per ricalibrare e aggiornare le mappe catastali vigenti;
- le predette attività, oltre ad essere di interesse comune delle parti, potranno garantire maggiori livelli di efficacia ed efficienza nella gestione e nel funzionamento e fruizione dei servizi informativi territoriali a beneficio dei cittadini, dei privati e delle diverse amministrazioni interessate;
- per tale nuova attività di aggiornamento cartografico appare opportuno sottoscrivere una Convenzione che definisca le modalità operative da adottare.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra il Comune di Castelfidardo e l'Agenzia delle Entrate- Direzione regionale delle Marche si conviene e si stipula quanto indicato ai successivi articoli.

Articolo 1

Oggetto e finalità della Convenzione

L'Agenzia e il Comune definiscono la presente Convenzione per la costruzione di nuove mappe per l'intero territorio del Comune di Castelfidardo in sostituzione dei fogli di mappa del Catasto Terreni attualmente vigenti.

La finalità sopra dichiarata sarà conseguita utilizzando il modello di produzione di nuova cartografia catastale cosiddetto "in house", che prevede l'impiego di dati e strumenti a disposizione dell'Agenzia, vale a dire l'utilizzo delle orto-foto ordinarie Agea ad alta risoluzione e delle funzionalità di aggiornamento cartografico e catastale





specificamente sviluppate all'interno del Sistema Integrato del Territorio dell'Agenzia per la gestione integrata delle banche dati cartografiche e catastali (nel seguito "SIT").

Le modalità operative delle attività descritte nella presente Convenzione sono riconducibili a quanto previsto dalla normativa vigente o da specifiche tecniche già in uso per analoghe attività e sono meglio specificate nel manuale operativo allegato (nel seguito "allegato tecnico") che costituisce parte integrante della Convenzione.

Articolo 2

Operazioni tecniche, fasi e responsabilità di esecuzione delle attività

Le attività indicate nel precedente articolo 1 dovranno essere svolte secondo le operazioni tecniche e le fasi di esecuzione dettagliate nel paragrafo " θ " dell'allegato tecnico.

Articolo 3

Personale coinvolto nello svolgimento delle attività

I lavori di cui trattasi verranno svolti da personale tecnico dell'Agenzia e da personale tecnico del Comune di Castelfidardo o dallo stesso delegato allo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione.

La matrice delle responsabilità riportata nel paragrafo " θ " esplicita la responsabilità delle attività a carico del personale dell'Agenzia e di quelle a carico del personale tecnico messo a disposizione dal Comune.

Al personale tecnico individuato e comunicato dal Comune sarà garantito, per il periodo di svolgimento delle operazioni tecniche, l'accesso alla sede dell'Agenzia designata per l'esecuzione delle attività e la temporanea abilitazione, previa opportuna profilazione, all'utilizzo delle necessarie funzionalità del "SIT".

L'Agenzia porrà in essere opportuni presidi di monitoraggio per il corretto utilizzo delle abilitazioni temporaneamente fornite al personale tecnico esterno durante lo svolgimento delle attività presso la propria sede individuata.





Articolo 4

Formazione preliminare del personale tecnico designato dal Comune

Al personale tecnico designato dal Comune sarà erogata dall'Agenzia una preliminare formazione per la corretta esecuzione delle attività previste e per l'utilizzo delle funzionalità di riferimento del Sistema Integrato del Territorio.

Articolo 5

Sede di lavoro

Per la produzione e messa in conservazione della nuova cartografia catastale revisionata del Comune di Castelfidardo è necessario che le postazioni di lavoro siano collegate alla rete intranet dell'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'Agenzia metterà a disposizione:

- dei locali all'interno della sede della Direzione Provinciale di Ancona, completi di arredi, dotazione hardware e software necessari all'accesso al "SIT", previo rilascio di credenziali strettamente necessarie alle lavorazioni assegnate al Comune;
- tesserini di riconoscimento per l'accesso e la rilevazione delle presenze/assenze, ai soli fini della sicurezza dei luoghi di lavoro, del personale designato dal Comune;

Articolo 6

Nucleo per il coordinamento dei lavori

L'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione sarà coordinata da un nucleo di referenti designati dall'Agenzia delle Entrate e dal Comune di Castelfidardo.

Per l'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale delle Marche:

Ing. Gianluca Gagliardi - Capo Ufficio SCCPIOEMI della D.R. Marche;

Ing. Mario Balestra - Direttore Ufficio Provinciale- Territorio di Ancona;

Ing. Mauro Belli - Capo Area Servizi Cartografici e Catastali dell'UPT Ancona;





Per il Comune di Castelfidardo

Ing. Ranieri Bocchini – Responsabile IV settore Urbanistica- Edilizia Privata-Ambiente

Geom. Michele Pizzicotti

Geom. Luciano Giorgetti

Il nucleo di coordinamento assicurerà il supporto alle operazioni di organizzazione dei lavori e, di concerto con la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, fornirà i chiarimenti operativi che risulteranno necessari.

In particolare, ogni fase di lavorazione sarà preceduta dalla condivisione e stesura di un programma dei lavori, nel quale saranno definiti congiuntamente gli obiettivi e le tempistiche delle attività.

Articolo 7

Oneri delle parti

L'onere relativo alle operazioni necessarie per l'espletamento di tutte le attività oggetto della presente Convenzione sarà sostenuto dal Comune e dall'Agenzia in relazione alle responsabilità indicate nella matrice riportata nel paragrafo 0 dell'allegato tecnico.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

La sottoscrizione della presente Convenzione implica il trattamento di dati personali dei sottoscrittori della medesima, nella qualità di rappresentanti delle parti.

Il predetto trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Agenzia e dal Comune in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento").

Le parti si impegnano a trattare i predetti dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente Convenzione, secondo i principi di liceità,





necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Le parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

Le parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente Convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente Convenzione.

I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle Entrate, Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
- per il Comune di Castelfidardo, Ing. Ranieri Bocchini, il cui dato di contatto è: bocchiniranieri@comune.castelfidardo.an.it





Articolo 9

Tutela della riservatezza

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della presente Convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità istituzionali, nel rispetto dei princìpi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, e con modalità che non compromettano la riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per le esigenze connesse alle attività specificate nella presente Convenzione.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 10

Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata 12 mesi con la possibilità di rinnovo; prima della scadenza, verrà effettuata una verifica dell'attività svolta e, sulla base della stessa, potrà essere effettuata congiuntamente una revisione del programma dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto Ancona, 02 ottobre 2023

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale delle Marche
Il Direttore Regionale
Stefano MASTRONARDO
(firmato)

Comune di Castelfidardo

Il Sindaco Roberto ASCANI (firmato)